



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

==°==

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' SPORTIVE

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 06.febbraio.2013

Il Responsabile del Procedimento
(Marcello Peri)

Il Dirigente V° Settore
(Dott.ssa Clorinda Di Franco)

ART.1 FINALITA'

L'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'importanza sociale che riveste l'attività sportiva come utile occasione d'aggregazione ed integrazione collettiva, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, determina, con il presente regolamento, i criteri e le modalità d'intervento in materia sportiva.

Nell'applicazione del Presente Regolamento, l'Amministrazione in linea con le proprie finalità, intende sostenere il settore dello sport finalizzando il proprio intervento per consentire lo svolgimento d'attività federali, per diffondere le diverse discipline sportive, per promuovere l'immagine della Città e per sostenere l'ideazione e la realizzazione di manifestazioni svolte nel territorio.

Il tutto in piena coerenza con i principi assoluti ed universali dello sport che mirano a sviluppare l'integrazione, la socializzazione, la solidarietà e la diffusione di quei valori sociali che sono a fondamento d'ogni comunità civile.

ART.2 – FUNZIONI D'INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente in sede d'approvazione del Bilancio di previsione e, eventualmente, anche in fase di destinazione dell'avanzo d'esercizio i mezzi finanziari necessari per la realizzazione di quanto previsto dal presente regolamento.

ART.3 – LIMITAZIONE

L'Associazione/Società nell'arco di una stagione agonistica, e nei termini previsti dal successivo art.4, potrà presentare istanza contemporaneamente per i titoli a), b) e c) ma potrà accedere alla liquidazione di solo uno di questi.

Le Società/Associazioni sportive per potere accedere alle modalità di sostegno allo sport del successivo art.4, devono risultare regolarmente affiliate alle competenti Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI da almeno **1 stagione sportiva antecedenti a quella di presentazione delle istanze, o dall'accreditamento per gli interventi in favore dei minori. (*)**

All'istanza va allegata una relazione tecnico-sportiva-didattica dell'attività svolta. (*)

ART.4 MODALITA' DI SOSTEGNO AL SETTORE DELLO SPORT

Al fine di conseguire le finalità di cui all'art. 1 s'individuano le seguenti modalità di sostegno allo Sport:

- A) CENTRI D'AVVIAMENTO ALLO SPORT
- B) SPONSORIZZAZIONI
- C) BUONI SPORTIVI
- D) MANIFESTAZIONI
- E) INTERVENTI STRAORDINARI

Le istanze relative ai punti a), b) corredate ciascuna dalla

documentazione richiesta dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30 settembre di ciascun anno con riferimento alla stagione agonistica successiva, anche se appena iniziata.

Per le istanze inviate tramite servizio postale farà fede la data di accettazione dell'ufficio protocollo comunale.

TITOLO I = CENTRO D'AVVIAMENTO ALLO SPORT

ART. 5 – FINALITA' D'INTERVENTO

L'Amministrazione comunale, al fine di diffondere le diverse discipline sportive e per favorire un'educazione sportiva di base, è autorizzata a promuovere Corsi d'Avviamento allo Sport e d'Educazione motoria da svolgersi nel territorio comunale.

ART. 6 – SOGGETTI BENEFICIARI

L'ideazione, l'organizzazione, la conduzione e la gestione dei Corsi d'Avviamento allo Sport è affidata alle Società/Associazioni sportive regolarmente affiliate alle competenti Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva, (vedi art.3) con sede sociale ed operanti nel territorio di Termini Imerese.

ART. 7 – ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

L'istanza, a firma del legale rappresentante della Società/Associazione, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

(*) modifica apportata con emendamento approvato dal Consiglio Comunale

- a) copia dell'atto costitutivo, e dello statuto, o documento equipollente, (nel caso in cui copia di detti documenti siano in possesso dell'Amministrazione perchè prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante la persistente validità). Eventuali variazioni apportate all'atto costitutivo o allo statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi;
- b) certificazione rilasciata dalla competente Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI attestante:
 - l'affiliazione consecutiva della Società/Associazione sportiva da almeno due stagioni sportive (vedi art.3);
 - il numero di codice d'iscrizione o matricola;
 - l'esatta denominazione della Società/Associazione;
 - l'indicazione del legale rappresentante;
 - la data di prima affiliazione della Società/Associazione richiedente o d'altra società assorbita;
- c) relazione tecnica del progetto presentato, vistata dalla competente Federazione o Ente di Promozione Sportiva, che illustri il programma dettagliato delle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere; la relazione deve inoltre contenere le notizie richieste dal Bando di cui al successivo art.8;
- d) preventivo delle entrate e delle uscite (relativo esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione del progetto) sottoscritto dal legale rappresentante e redatto secondo le indicazioni fornite dal bando di cui al successivo art.8;
- e) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

ART. 8 – MODALITA' DELL'INTERVENTO

Le direttive, i parametri economici e le finalità dell'iniziativa, verranno indicati in un apposito bando che sarà pubblicato tempestivamente nelle forme di legge.

L'Amministrazione entro il 31 ottobre, valuta l'ammissibilità al convenzionamento dei progetti presentati, rimanendo libera di accettare o meno gli stessi tenuto conto delle somme disponibili, delle domande pervenute e della compatibilità con gli obiettivi indicati nel Bando.

Per i progetti accettati si provvede a stipulare con le Società/Associazioni apposita convenzione.

L'Amministrazione, prima della stipula della convenzione, può apportare, di intesa con il soggetto proponente, eventuali modifiche e/o integrazioni ai progetti presentati.

ART. 9 LIQUIDAZIONE

Il finanziamento è liquidato dall'Amministrazione alle Società/Associazioni sportive a conclusione delle attività, previa presentazione della seguente documentazione:

- a) dettagliata ed analitica relazione tecnico-sportiva, sottoscritta dal legale rappresentante che illustri l'attività svolta;
- b) dichiarazione del Legale rappresentante, con la quale si attesti di avere pienamente adempiuto agli obblighi previsti dalla convenzione;

La liquidazione avverrà solo dopo l'acquisizione:

- della certificazione DURC, o della dichiarazione a firma del rappresentante legale attestante che l'Associazione/Società sportiva non è tenuta alla presentazione di tale documento.
- della dichiarazione sui flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010.

Nel caso in cui la partecipazione o attività del corso risulterà considerevolmente inferiore rispetto a quanto previsto nel progetto approvato, il finanziamento concesso, detratte le spese fisse, sarà proporzionalmente ridotto.

Alla stipula della convenzione può essere erogata un'anticipazione pari al 40% del finanziamento concesso.

TITOLO II = SPONSORIZZAZIONI

ART. 10 - FINALITA'DELL'INTERVENTO

Al fine di utilizzare l'attività sportiva per la promozione a livello regionale, nazionale ed internazionale dell'immagine della Città e per la diffusione e la conoscenza di attività, prodotti, luoghi ed iniziative di particolare interesse turistico, l'Amministrazione comunale è autorizzata a stipulare convenzioni per la sponsorizzazione di squadre cittadine.

ART. 11 – SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari della sponsorizzazione sono le Società/Associazioni regolarmente affiliate alle competenti Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva (vedi art.3), con sede sociale ed operanti nel territorio di Termini Imerese, che possono rappresentare la Città partecipando a campionati di livello regionale, nazionale e internazionale.

ART.12 – ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

L'Istanza, a firma del legale rappresentante della Società/Associazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo, e dello statuto, o documento equipollente, (nel caso in cui copia di detti documenti siano in possesso dell'Amministrazione in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste è sufficiente allegare una dichiarazione d'atto notorio del legale rappresentante attestante la persistente validità). Eventuali variazioni apportate all'atto costitutivo od allo statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal loro verificarsi;
- b) certificazione rilasciata dalla competente Federazione, per la stagione cui si riferisce la richiesta di sponsorizzazione attestante:
 - **l'affiliazione consecutiva della Società/Associazione da almeno una stagione sportiva. All'istanza va allegata una relazione tecnico-sportiva-didattica dell'attività svolta. (*)**
 - il numero di codice d'iscrizione o matricola;
 - l'esatta denominazione della Società/Associazione;
 - l'indicazione del legale rappresentante;
 - la data di prima affiliazione della Società/Associazione richiedente o d'altra società assorbita;
 - il campionato nazionale cui la Società/Associazione ha diritto a partecipare;
 - il numero massimo di atleti, tecnici e dirigenti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara;
 - il parere favorevole ad apporre sull'abbigliamento sportivo ufficiale il Logo oggetto della Sponsorizzazione;
- c) calendario ufficiale vistato dalla competente Federazione sportiva, o dichiarazione a firma del legale rappresentante, vistata dalla competente Federazione sportiva, dalla quale risultino le sedi di gara previste per il campionato di riferimento. Nel caso in cui le federazioni non abbiano alla data ultima di presentazione delle istanze comunicato i relativi calendari, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante attestante che lo stesso sarà trasmesso entro il termine perentorio di 15 giorni dall'inizio della stagione agonistica;
- d) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

ART. 13 – MODALITA' DELL'INTERVENTO

L'Amministrazione Comunale, entro il 31 ottobre valuta le istanze presentate e, per quelle accolte, provvede successivamente a stipulare apposita convenzione.

Nella convenzione sono indicati: l'ammontare finanziario della sponsorizzazione, la scelta, le dimensioni e la collocazione del logo e le eventuali prestazioni aggiuntive richieste dall'Amministrazione per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art.10.

ART. 14 – LIQUIDAZIONE

L'Amministrazione Comunale provvederà a liquidare il finanziamento concesso sulla scorta della seguente documentazione che dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla data d'ultimazione delle attività sportive:

- a) dettagliata relazione tecnico-sportiva, sottoscritta dal legale rappresentante, che illustri l'attività svolta;
- b) certificato della Federazione sportiva attestante che la Società/Associazione ha svolto e portato a termine l'attività programmata
- c) dichiarazione del legale rappresentante, con la quale si attesta di avere pienamente adempiuto agli obblighi previsti in convenzione.
- d) documentazione fotografica attestante che nella stagione agonistica, la Società Associazione ha apposto e mantenuto il logo convenuto con le modalità previste in convenzione;

La liquidazione avverrà solo dopo l'acquisizione:

- della certificazione DURC, o della dichiarazione a firma del rappresentante legale attestante che l'Associazione/Società sportiva non è tenuta alla presentazione di tale documento.
- della dichiarazione sui flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010.

TITOLO III = BUONI SPORTIVI

ART. 15 – FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'Amministrazione comunale, al fine di diffondere la pratica e l'educazione sportiva di base nelle diverse discipline sportive, può concedere contributi finanziari per l'avviamento allo sport di minori nella misura e nelle modalità di cui al successivo art.18.

(*) modifica apportata con emendamento approvato dal Consiglio Comunale

ART. 16 – SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari dei contributi finanziari sono i minori appartenenti a famiglie meno abbienti, che alla data di presentazione delle istanze abbiano un'età compresa tra il 5° e il 15° anno di età e risultino residenti a Termini Imerese;

ART. 17 – ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

L'istanza a firma di uno dei genitori, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), redatta sulla base del reddito conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente la data di presentazione dell'istanza e recante timbro e firma dell'Ente o del CAF che la rilascia;
- 2) copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;

L'istanza dovrà contenere anche la disciplina sportiva scelta e l'eventuale associazione a cui assegnare il minore.

Il limite ISEE che dà diritto alla presentazione della domanda verrà stabilito annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 18 – MODALITA' DELL'INTERVENTO

L'Amministrazione comunale, relativamente alle domande presentate procederà a redigere, entro 40 giorni, apposita graduatoria sulla base della situazione economica equivalente di ciascun richiedente.

In caso di parità di ISEE, si considererà beneficiario il minore con età più bassa.

Il numero di minori che potranno usufruire del contributo sarà determinato sulla base della somma disponibile nel relativo capitolo di bilancio e del costo del singolo "buono sportivo per minore". Le associazioni che si accrediteranno per l'assegnazione dei minori beneficiari, sono obbligate all'accertamento medico dell'idoneità dei minori assegnati allo svolgimento della disciplina sportiva da praticare.

I Buoni consegnati ai minori conterranno l'indicazione della disciplina sportiva prescelta, nonché la sede della Società/Associazione e l'impianto dove verrà svolta l'attività.

I Buoni dovranno essere consegnati alla Società/Associazione che svolgerà le lezioni e dovranno risultare timbrati alla fine di ogni singola lezione.

Il Buono è comprensivo dell'abbigliamento di base (maglietta e pantaloncini e/o altro..).

Il Buono avrà una data di scadenza, dopo il quale il minore perde il diritto all'utilizzo dello stesso.

La Società/Associazione dovrà svolgere un saggio di fine attività sportiva, al quale dovrà partecipare, per essere valido ai fini della liquidazione, almeno il 50% dei minori beneficiari assegnati e partecipanti alle attività.

ART. 19 LIQUIDAZIONE

Ai fini della liquidazione, le Associazioni/Società sportive consegneranno i buoni sportivi all'Ufficio comunale entro 30 giorni dalla data di effettuazione del saggio finale.

Sulla base dei buoni regolarmente trasmessi verrà calcolato l'importo da liquidare alle singole Società/Associazioni.

La liquidazione avverrà solo dopo l'acquisizione:

- della certificazione DURC, o della dichiarazione a firma del rappresentante legale attestante che l'Associazione/Società sportiva non è tenuta alla presentazione di tale documento.
- della dichiarazione sui flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI

ART. 20 – FINALITA' DELL'INTERVENTO

L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire l'ideazione e l'organizzazione di manifestazioni sportive è autorizzata, ad intervenire per sostenere la realizzazione nel territorio di singole iniziative, mediante la fornitura di beni e/o servizi alle Società/Associazioni sportive che ne fanno richiesta.

ART. 21 – SOGGETTI BENEFICIARI

Soggetti beneficiari degli interventi finanziari del presente Titolo sono le Società/Associazioni sportive regolarmente affiliate alla competente Federazione sportiva con sede sociale ed operanti nel territorio di Termini Imerese.

ART. 22 – ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

L'istanza per la concessione dell'intervento deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione. Tale termine, necessario per l'istruttoria dell'istanza, viene posto a tutela dell'Amministrazione e pertanto, in particolari ipotesi di rilevante interesse per la Città, può essere ridotto.

L'istanza di cui al primo comma, a firma del legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazione, rilasciata dalla competente Federazione e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attestante;
- b) l'affiliazione consecutiva della Società/Associazione sportiva **da almeno da almeno una stagione sportiva.**
All'istanza va allegata una relazione tecnico-sportiva-didattica dell'attività svolta. (*)
 - il numero di codice d'iscrizione o matricola;
 - l'esatta denominazione della Società/Associazione;
 - l'indicazione del legale rappresentante;
 - la data di prima affiliazione della Società/Associazione richiedente o d'altra Società assorbita;
- c) dettagliata relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante, che illustri la manifestazione da realizzare e che contenga le seguenti indicazioni:
 - data e luogo d'effettuazione (impianto o altro)
 - partecipanti all'iniziativa (squadre, atleti, tecnici, ecc..)
 - modalità d'accesso alla manifestazione;
 - piano promo-pubblicitario.
- d) preventivo delle entrate e delle uscite della manifestazione da svolgere, sottoscritto dal legale rappresentante.
- e) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

ART. 23 – MODALITA' DELL'INTERVENTO

L'Amministrazione comunale nel valutare le istanze determinerà le modalità e la misura dell'intervento partecipativo per la realizzazione della manifestazione.

Tale intervento potrà consistere in forniture di beni e servizi.

ART. 24 – LIQUIDAZIONE

Il finanziamento è liquidato dall'Amministrazione alle Società/Associazioni sportive che, entro 30 giorni dalla conclusione della manifestazione, presentano la seguente documentazione:

- a) dettagliata ed analitica relazione tecnico-sportiva, sottoscritta dal Legale rappresentante, sulla manifestazione svolta;
- b) Documentazione fiscale (Fattura fiscale, ricevuta fiscale,...);
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si attesti che le spese sostenute ed evidenziate sono afferenti alla manifestazione realizzata;

La liquidazione avverrà solo dopo l'acquisizione:

- della certificazione DURC, o della dichiarazione a firma del rappresentante legale attestante che l'Associazione/Società sportiva non è tenuta alla presentazione di tale documento.
- della dichiarazione sui flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010.

TITOLO V = INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 25 – FINALITA' DELL'INTERVENTO

Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale o al fine di favorire la partecipazione di singoli atleti a campionati/tornei/eventi di grande rilevanza sportiva, l'Amministrazione Comunale può intervenire economicamente previa delibera di giunta, se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Per le istanze relative alle iniziative e manifestazioni:

- si applicano le disposizioni del Titolo IV – artt. 22,23,24 del presente regolamento.
- soggetti beneficiari possono essere anche le Associazioni/Società che hanno sede sociale e legale fuori dal territorio comunale.

Per le istanze relative alla partecipazione di singoli atleti a campionati/tornei/eventi di grande rilevanza sportiva:

- si applicano le disposizioni contenute nei seguenti articoli 26 e 27;
- soggetti beneficiari sono singoli Atleti nati e/o residenti a Termini Imerese, che risultano iscritti ad una Federazione/Ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.

(*) modifica apportata con emendamento approvato dal Consiglio Comunale

ART. 26 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DELL'INTERVENTO

L'istanza a firma dell'atleta richiedente (o di uno dei genitori nel caso che sia un minore) dovrà essere presentata 30 giorni prima della partecipazione al campionato/torneo/evento sportivo corredata dalla seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dalla competente Federazione/Ente di promozione sportiva, attestante:

- l'affiliazione dell'atleta;
- il campionato/torneo/evento cui deve partecipare;
- la sede e la data di svolgimento;
- il parere favorevole ad apporre sull'abbigliamento sportivo ufficiale il logo della Città;

b) preventivo analitico delle entrate e delle uscite;

c) copia del documento di riconoscimento del richiedente (o del genitore nel caso che sia un minore) in corso di validità.

L'Amministrazione comunale nel valutare l'istanza dell'atleta determinerà la misura dell'intervento finanziario in suo favore.

L'intervento finanziario non sarà concesso se risulterà iscritto allo stesso campionato/torneo/evento sportivo l'Associazione/Ente di promozione sportiva cui l'atleta è iscritto, che abbia ottenuto il contributo finanziario da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 27 – LIQUIDAZIONE

L'Amministrazione comunale provvederà a liquidare il finanziamento concesso all'atleta sulla scorta della seguente documentazione che dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla data di partecipazione:

a) certificato della Federazione sportiva, attestante che l'atleta ha partecipato al campionato/torneo/evento sportivo;

b) documentazione fotografica da cui si evinca la partecipazione dell'atleta al campionato/torneo/evento sportivo e che ha mantenuto sull'abbigliamento sportivo il logo convenuto;

c) consuntivo analitico delle spese sostenute per la partecipazione, corredato dalle pezze giustificative in copia.

La liquidazione avverrà solo dopo l'acquisizione:

- della certificazione DURC, o della dichiarazione a firma del rappresentante legale attestante che l'Associazione/Società sportiva non è tenuta alla presentazione di tale documento.
- della dichiarazione sui flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010.

TITOLO VI = DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 28 – MATERIALE PUBBLICITARIO

I soggetti che ricevono interventi, comunque denominati, da parte dell'Amministrazione comunale sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune di Termini Imerese.

ART. 29 – VARIAZIONI E PROVVEDIMENTI

Le eventuali variazioni delle iniziative proposte, sia che ne riducano il costo, sia che ne mutino il contenuto e le modalità di svolgimento e modifichino i tempi o i luoghi di realizzazione, dovranno essere formalmente comunicate all'Amministrazione comunale, che si riserva di modificare l'ammontare dell'intervento, già deliberato in via preventiva, oppure di revocarlo.

Nell'ipotesi di variazioni apportate unilateralmente, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, il richiedente decade automaticamente dall'intervento.

La decadenza o sostituzione del legale rappresentante deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente e l'amministrazione rimane esentata da qualsiasi responsabilità per mancata o incompleta comunicazione all'ufficio.

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note che sarebbero state ostative alla concessione dell'intervento, decade dal diritto d'assegnazione.

ART. 30 – SANZIONI

La revoca o la decadenza del beneficio concesso dall'Amministrazione nel caso d'intervento diretto in beni e servizi, comporta la responsabilità per danni a carico del soggetto beneficiario, pari alla somma spesa dall'Amministrazione o alla tariffa fissata per l'uso del bene.

ART. 31 – ATTIVITA' ISPETTIVA

L'Amministrazione potrà incaricare propri dipendenti per verificare il regolare svolgimento delle attività programmate e si riserva la facoltà di chiedere ulteriori atti documentali e giustificativi di spesa relativi al rendiconto.

ART. 32 – RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e realizzazione delle varie iniziative, anche per eventuali coperture assicurative.

L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell'intervento.

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra soggetti privati e pubblici ed in generale fra ogni destinatario d'interventi finanziari e soggetti terzi, per fornitura di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.